



COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO OLONA E
..... PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE
DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI SITUATI PRESSO IL PARCO FARA FORNI
(Delibera di Giunta Comunale n. del)**

* * *

L'anno duemila....., addì del mese di, nella sede comunale di Vedano Olona

TRA

il COMUNE DI VEDANO OLONA, rappresentato dall'Arch. Daniele Aldegheri, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

E

La Società, rappresentata dal Sig., in qualità di legale rappresentante pro-tempore, come risultante dal verbale del consiglio di amministrazione del

PREMESSO CHE

La Società, che svolge attività sportiva senza fini di lucro, come da statuto che si allega, e risponde a tutti i requisiti richiesti nell'avviso per l'affidamento di strutture comunali sportive, nello specifico:

- pratica del tennis quale attività prevalente;
- non avere controversie in corso o arretrati di pagamento con il Comune per precedenti rapporti di gestione di impianti comunali;
- realtà associativa regolarmente costituita coadiuvata dalla seguente documentazione: statuto, atto costitutivo, verbale cariche sociali in essere, certificato di attribuzione del codice fiscale, rendiconto annuale e suo verbale di approvazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il Comune di Vedano Olona, di seguito "Comune", concede a, di seguito "Concessionario", la gestione delle seguenti strutture di proprietà comunale:

- n. 2 campi da tennis dotati di un generatore di calore e gruppo di pressurizzazione di emergenza automatico a servizio della copertura pressostatica dei due campi da tennis da parte del Concessionario;
- n. 2 spogliatoi;
- n. 1 locale adibito a sede della stessa Società;
- n. 1 locale caldaia;

il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

ART. 2

1. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, salvo diversi accordi con il concessionario o impegni in fase gara e previa valutazione tecnica da parte dell'ufficio competente.

Ai fini del presente accordo per manutenzione straordinaria si intende:

- rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;
- sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali;
- realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; consolidamento statico di strutture portanti dell'edificio, sia in fondazione che in elevazione;
- realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;
- rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici;
- rifacimento o nuova realizzazione della pavimentazione dei campi da gioco.

ART. 3

1. Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie delle strutture prese in carico e degli apparati a loro connesse, oltre alla pulizia delle strutture e dei locali dati in uso con la presente convenzione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per manutenzione e gestione ordinarie si intendono:

- cura e conservazione dei campi da gioco delle reti e dei pali delle stesse;
- sostituzione lampade di illuminazione dei campi;
- sostituzione e manutenzione reti di recinzione dei campi, reti da gioco e pali delle stesse;
- manutenzione della caldaia e di tutti gli apparati di riscaldamento degli spogliatoi e sede;
- manutenzione della pavimentazione dei campi da gioco;
- manutenzione ordinaria delle piante interferenti con la struttura in gestione, previa comunicazione al Comune;
- manutenzione ordinaria della copertura pressostatica dei campi e degli apparati di sicurezza, riscaldamento e compressione della copertura; eventuale lavaggio della stessa e comunque ogni altra possibile manutenzione ordinaria che dovesse necessitare;
- le spese derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- cura e conservazione degli arredi e degli impianti degli spogliatoi (sostituzione vetri, riparazione e/o sostituzione apparecchiature sanitarie e rubinetteria, imbiancature, sostituzione maniglie, serrature, lampadine, ecc.);
- apertura e chiusura degli spogliatoi, accensione e spegnimento delle luci dei campi, sempre nel rispetto degli orari del parco (dalle ore 9.00 alle ore 23.00) ed avendo cura di evitare sprechi o che i campi rimangano illuminati senza che nessuno li utilizzi.

2. Il Concessionario dovrà impegnarsi a garantire la copertura dei due campi da tennis con struttura pressostatica a norma eventualmente mediante nuova realizzazione o acquisto della copertura esistente di proprietà della precedente Società Concessionaria.

3. Sono a carico del Concessionario tutte le spese delle utenze di gas metano per il riscaldamento, acqua potabile, per la produzione di acqua calda e di energia elettrica per tutte le strutture e le spese derivanti dalla raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata (es. TARI).

Entro 15 giorni dalla firma della convenzione si dovrà provvedere a volturare a proprio carico le utenze e presentare la denuncia della TARI all'ufficio competente.

ART. 4

1. Il Comune concede al Concessionario la possibilità di realizzare opere di miglioramento delle attuali strutture in concessione (campi da tennis, spogliatoi, locale adibito a sede della società, locale caldaia), previa preventiva autorizzazione della Giunta Comunale del Comune di Veduggio, la quale autorizzerà di volta in volta la realizzazione delle opere tenendo conto del preventivo parere vincolante dell'ufficio tecnico comunale e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed efficientamento energetico.

2. Il Comune concede al Concessionario la disponibilità dell'aula studio 2 (due) volte l'anno per finalità attinenti alla pratica del tennis, previa verifica della disponibilità della stessa. Inoltre il Comune concede la possibilità di occupare un'area esterna con strutture amovibili tipo gazebo per un massimo di 16 m² previa comunicazione e assenso da parte degli uffici preposti.

3. Tutte le spese relative alla realizzazione di eventuali opere di miglioramento delle attuali strutture in concessione (campi da tennis, spogliatoi, locale adibito a sede della società, locale caldaia) saranno a carico del Concessionario, così come le spese di manutenzione e gestione della struttura stessa.

4. Il Comune si riserva il diritto di riscatto delle eventuali nuove opere realizzate al termine della sopracitata convenzione. Il prezzo di riscatto sarà determinato in base al valore residuo del cespite ai sensi del 2426 C.c. considerando un'aliquota di ammortamento del 15%. Qualora il Comune non esercitasse il diritto di riscatto il concessionario si impegna a restituire il bene nello stato di fatto in cui è stato originariamente consegnato.

ART. 5

1. Il Concessionario dovrà gestire i campi impegnandosi a favorire in ogni modo la promozione della pratica del tennis, mediante corsi ed attività gestite da personale qualificato come risultante dall'apposita attestazione consegnata in sede di gara che costituisce parte integrante e vincolante a tutti gli effetti della presente convenzione.

2. Il Concessionario si impegna a promuovere all'interno delle strutture buone pratiche di raccolta differenziata e contrasto agli sprechi conformandosi al rispetto delle normative vigenti. È preciso compito del Concessionario produrre e assicurare, richiamandosi al principio della buona amministrazione e del miglioramento continuo, un uso parsimonioso delle utenze.

3. Il Concessionario si impegna ad organizzare annualmente manifestazioni tennistiche rivolte a giovani e ragazzi, partecipare attivamente alle iniziative di carattere sportivo promosse sul territorio comunale e a collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio.

4. Il Concessionario inoltre si impegna a realizzare puntualmente il progetto sportivo e ogni altro impegno e miglioria presentati all'atto della domanda di concessione che costituisce parte integrante della presente convenzione a tutti gli effetti vincolante.

5. Il Concessionario si impegna a versare il canone concessorio anticipato su base annua di € offerto in fase di gara.

ART. 6

1. Il Comune riconosce al Concessionario tutti gli incassi per affitto dei campi sulla base delle tariffe comunicate al Comune, esposte al pubblico e vincolanti per tutta la durata della concessione. Il Concessionario dovrà presentare al Comune un rendiconto economico finanziario annuale della propria attività e relazione annuale dell'attività sportiva svolta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento.

ART. 7

1. Nella stesura del calendario annuale dovranno avere la precedenza tutte le attività sportive rivolte ai giovani under 18 con corsi e tornei a loro dedicati oltre che a tariffe preferenziali per corsi e utilizzo del campo.

ART. 8

1. Previo preavviso di trenta giorni il Comune, subordinatamente agli impegni assunti per gare ufficiali, potrà utilizzare tutte le strutture oggetto della presente convenzione per manifestazioni organizzate dal Comune o aventi il patrocinio del Comune o ritenute particolarmente rilevanti per l'Amministrazione. Anche l'Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona, nell'ambito delle attività di educazione fisica, potrà richiederne l'utilizzo fino a 8 (otto) ore nell'arco di ogni anno scolastico, previo preavviso di dieci giorni. Pertanto, il Concessionario si impegna a rendere disponibili le strutture in oggetto sospendendo momentaneamente la propria attività.

2. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gli spogliatoi per manifestazioni pubbliche o altri eventi, previa comunicazione al Concessionario.

ART. 9

1. Qualora il Concessionario intenda organizzare o concedere a terzi l'organizzazione di attività extra sportive diverse dalla pratica del tennis, dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla Giunta Comunale del Comune di Vedano Olona, la quale autorizzerà di volta in volta le manifestazioni a propria discrezione.

ART. 10

1. Il Concessionario si impegna ad usare ed a fare rispettare un uso corretto delle strutture e degli arredi in dotazione alle strutture oggetto della presente convenzione. Le attività del Concessionario dovranno comunque rispettare gli orari di apertura e chiusura del Parco Fara Forni, nello specifico ogni attività dovrà terminare entro le ore 23.00. Dopo tale orario non si potranno tenere accesi i fari dei campi ma verrà concesso il tempo strettamente necessario per cambiarsi e lasciare il parco.

2. Il Concessionario si impegna, inoltre, ad osservare e far osservare la regolamentazione per l'uso delle strutture sportive approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2002.

ART. 11

1. Il Concessionario risponderà dei danni conseguenti al cattivo uso delle strutture ed al comportamento degli utenti, del pubblico, degli atleti, dei propri associati, allenatori e dirigenti, ivi compresa la responsabilità oggettiva.

2. Il Concessionario dovrà predisporre adeguata copertura assicurativa contro i rischi inerenti le cose di sua proprietà ed alla sua responsabilità civile verso terzi e verso il Comune presentandone copia al Comune alla sottoscrizione e a ogni rinnovo entro la scadenza di polizza.

ART. 12

1. La presente convenzione avrà una durata di **cinque anni** a partire dalla data di stipula del presente atto.

ART. 13

1. Sia il Comune che il Concessionario potranno chiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento delle clausole sopra riportate, previa contestazione e diffida ad adempiere rimasta inevasa. In particolare, il Comune potrà richiedere la risoluzione in caso di mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi di controllo sul corretto utilizzo di campi e spogliatoi.

ART. 14

1. Si conviene che il foro di Varese è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere.

ART. 15

1. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convezione sono a carico del concessionario.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti e verrà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI VEDANO OLONA

.....

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole della convenzione e, in particolare, le seguenti:

Art. 13 – Risoluzione del contratto.

Art. 14 – Foro competente.

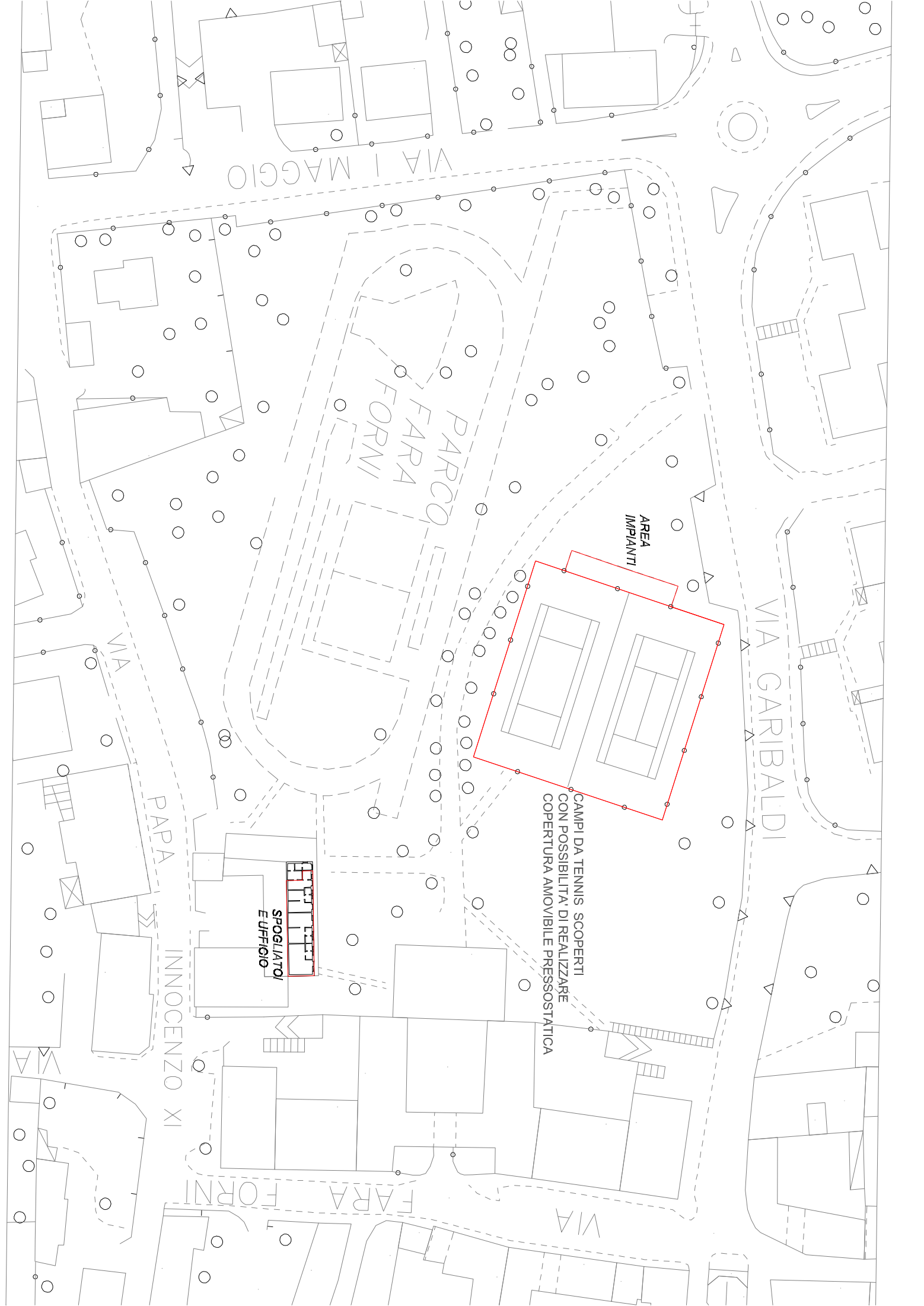
Art. 15 – Registrazione e imposte.

IL COMUNE DI VEDANO OLONA

.....

.....

.....



VIA I MAGGIO

PARCO
FARA
FORNI

AREA
IMPIANTI

VIA GARIBALDI

CAMPI DA TENNIS SCOPERTI
CON POSSIBILITA' DI REALIZZARE
COPERTURA AMOVIBILE PRESSOSTATICA

SPOGLIATOI/
UFFICIO

PAPA

INNOCENZO XI

VIA FARA FORNI

VIA